REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Dott. Claudio Michelucci Presidente

Dott.ssa Antonietta Sacco Giudice

Dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 5/2024 P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da FABRIZIO ZANETTI (c.f. ZNT FRZ 67A08 H501U3), nato l'8/1/1967 a Roma (RM) e residente in Invorio (NO), Piazza San Giuseppe n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Tripodi del Foro di Verbania (cod. fisc. TRPNGL81S67H037A, p.e.c. avv.angelatripodi@puntopec.it) presso la quale ha eletto domicilio;

visto il ricorso depositato per via telematica il 20 febbraio 2024, con il quale il predetto ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

1) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania, essendo parte ricorrente residente in Invorio (NO), Piazza San Giuseppe n. 5, come da certificato anagrafico;
2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SINICO CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56d7efd252fed69b
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6b6f8b4b3d2581846f804

ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Difatti, il ricorrente ha esercitato attività di impresa individuale (avente ad oggetto il commercio al dettaglio di generi di monopolio e tabacchi nonché la somministrazione di alimenti e bevande) fino al 1 luglio 2022, quando FABRIZIO ZANETTI ha ceduto l'azienda (ad esclusione della licenza per la gestione di rivendita di generi di monopolio e della ricevitoria lotto) dietro versamento di un corrispettivo pari a quanto indicato in apposita relazione di stima e che, pertanto, pare potersi ritenere prezzo congruo. Tale somma, si precisa nel ricorso, è stata corrisposta a favore della parte cedente "*a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo all'ordine di Agenzia delle Entrate Riscossione*" (v. atto di cessione dell'azienda allegato al ricorso), ciò che non ha determinato una lesione del principio della *par condicio creditorum*, in quanto Agenzia delle Entrate "*in ogni caso sarebbe stato il primo creditore a dover essere soddisfatto come emerge dall'art 4 dell'atto di compravendita*" (v. pag. 3 della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi). Oggi, invece, il debitore risulta assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di DIBIDUE S.R.L.

3) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Gestore della Crisi Avv. ELEONORA ROTONDI, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
4) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
5) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC, dal ricorso e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore in sede di audizione da parte dell'OCC, riconducibile a debiti complessivi per € 306.731,94, escluse le spese di procedura; debiti cui oggi il ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, dedotte le spese di mantenimento proprio e del coniuge, anche considerato lo scarso valore commerciale del bene mobile registrato di proprietà.

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SINICO CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56d7efd252fed69b
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6b6f8b4b3d2581184f804

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente FABRIZIO ZANETTI (c.f. ZNT FRZ 67A08 H501U3), residente in Invorio (NO), Piazza San Giuseppe n. 5;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;

NOMINA

liquidatore l'OCC, in persona del Gestore della Crisi Avv. ELEONORA ROTONDI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c37373845d320e6
Firmato Da: SINICO CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56d7efd252fed69b
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581844f804

sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

Il giudice rel. est. — Il Presidente

Caterina Sinico — *Claudio Michelucci*

Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6cc2f08764618caa3c3737384 5d320e6
Firmato Da: SINICO CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56d7efd252fed69b
Firmato Da: CASTIGLIA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 531d7bbc43dda6bf8b4b3d2581 84f804